



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Quarta CIVILE

n. ZZZ/XVIII R.G.

Il Giudice

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020), ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che occorre provvedere sulle istanze istruttorie delle parti;
evidenziato che appare preliminarmente opportuno formulare proposta per la definizione bonaria della controversia;
visto, peraltro, che *“l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svoltesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc.), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento”* (Trib. Bari, 09 dicembre 2014 e 28 novembre 2014) anche formulando, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis c.p.c.;

rilevato che la proposta conciliativa viene formulata anche e sulla scorta delle indicazioni *“orientative”* per la sua migliore valutazione¹, quali la natura dei motivi di opposizione proposti, aventi ad oggetto – tra l'altro – l'assunta discrasia tra il piano di ammortamento esibito dalla Banca e quello esibito dal cliente, in rapporto alla circostanza che le spese accessorie indicate nel primo risultano peri ad € 2,26 per assicurazione (indicate anche nell'altro prospetto) + € 1,50 (per

¹ Vedi in tal senso Tribunale Roma, sez. XIII, 01/02/2016 e Tribunale Roma, 23/09/2013;

spese incasso rata), oneri che parrebbero espressamente pattuiti in contratto e l' esistenza di un problema di prova in relazione alla paventata cd usura soggettiva, intesa come particolare condizione di difficoltà economica di colui che promette interessi, desumibile dalla impossibilità di ottenere condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede e dalla circostanza che le condizioni ottenute dal soggetto mutuante non siano il frutto di una mera valutazione di mercato ricollegata al merito creditorio del cliente, ma siano invece attribuibili a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l'imposizione di tassi non altrimenti giustificabili" (ex multis, tra le più recenti, Tribunale Tivoli 09/04/2020 n. 564 e Tr. Ferrara 372/2019);

evidenziato che la formulanda proposta ha gli ovvi vantaggi derivanti dalla possibilità di definire a breve il giudizio e di evitare ulteriori oneri per accessori e processuali (avendo peraltro la parte richiesto CTU con tutti i correlati costi). Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, formulando in udienza eventuali controproposte, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese, nonché eventualmente ai sensi dell'art. 96, comma 3 cpc;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis cpc;

propone la definizione della lite con rinuncia alla presente opposizione, previo pagamento, da parte dell'opponente, nei modi e tempi che le parti vorranno concordare, e in favore dell'intervenuto successore ex art. 111 cpc, dell'importo di € 26.000,00 per capitale ed interessi, oltre contributo spese pari a quanto liquidato in sede monitoria per la YYY Banca spa e ad € 1.200,00 oltre IVA ed accessori dovuti come per legge in favore del terzo intervenitore.

RINVIA all'udienza del **I.V.XXII** per la comparizione delle parti ex art. 117 cpc riservando in caso di esito negativo di provvedere sull'istanza ex art. 648 cpc formulata dalla parte opposta.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si comunichi.

Bari, X.X.XXI

Il Giudice - LLLL